

**“Contractor's All Risks” - Polizza Convenzione C.A.R.
Appalti privati**

Contratto di assicurazione Tailor Made a copertura dei rischi di esecuzione per opere/appalti a committenza privata

POLIZZA n° 01054 11 80509370

POLIZZA "CONVENZIONE CAR"

Contraente: HARLEY & DIKINSON CONSULTING S.R.L.

Domiciliato in: VIA DEI PIATTI 8 - 20123 Milano
Codice fiscale/Partita IVA: 10222210964

Committente: Come da dichiarazione di inizio cantiere
Appaltatore: Contraente e subappaltatori da comunicarsi alla scrivente Società
Subappaltatori: Vari (da comunicarsi alla scrivente Società)

Assicurato: Contraente, Committente, appaltatori, subappaltatori, fornitori e sub-fornitori (limitatamente alle attività di cantiere)

Descrizione delle opere: Vedi TABELLA 1 delle Condizioni Generali di Convenzione (C.G.C.)

Luogo di esecuzione delle opere: COME DA DICHIARAZIONE DI INIZIO CANTIERE

Ramo / Rischio: 11 / 002 Intermed. Assicurativo: Agenzia Milano Cod : 1054

Sezione I - Danni alle cose	Partite	Somme assicurate
	1 – Impianti e opere permanenti e temporanee	Euro Vedi Tabella 2 delle C.G.C
	2 – Impianti e opere preesistenti	Euro Vedi Tabella 2 delle C.G.C
	3 – Costi di demolizione e sgombero	Euro Vedi Tabella 2 delle C.G.C
	4 – Macchinari e attrezzature	Euro =
	Totale	Euro =
<u>Sezione II - Responsabilità Civile verso Terzi</u>	Massimale per ogni sinistro	Euro 2.500.000,00=
	Massimale per tutti i sinistri	Euro 2.500.000,00=

Durata dell'Assicurazione:

Periodo di costruzione: Dalle h. 24.00 del 01/01/2024 alle h. 24.00 del 01/01/2025

Periodo di manutenzione: E da tale data rinnovata di anno in anno come da art. 2.4 delle Condizioni Generali della Convenzione (C.G.C.)

PREMIO AL PERFEZIONAMENTO			
	Premio Netto (Euro)	Imposte (Euro)	Premio Lordo (Euro)
Nostra Quota:	586,30	128,70	715,00
al 100%:	820,00	180,00	1.000,00

L'ASSICURATO/CONTRAENTE
(Timbro e firma)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Condizioni di Assicurazione

Sommario

1

Definizioni / Glossario

2

Condizioni Generali di Convenzione

3

Condizioni Generali di Assicurazione

Sezione I – Danni alle cose

Sezione II – Responsabilità Civile verso Terzi operante solo se indicati in polizza i
massimali assicurati

Norme comuni ad entrambe le Sezioni

4

Condizioni Particolari (Valide per ogni singola Applicazione)

1

Definizioni / Glossario

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione contrattuale con il significato loro attribuito dalla Società.

- **Anno (annuo, annuale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).
- **Appaltatore** - L'esecutore dei lavori oggetto dell'Assicurazione.
- **Assicurato** - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- **Assicurazione** - Il contratto di Assicurazione.
- **Cantiere** - L'unità produttiva organizzata da uno o più appaltatori appositamente per l'esecuzione di un'opera presso un sito consegnato da un committente.
- **Certificato di Collaudo** - Il documento attestante l'avvenuto Collaudo finale ovvero il certificato attestante tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e l'agibilità dell'immobile secondo la sua destinazione d'uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge.
- **Certificato di collaudo statico** - Il documento attestante l'avvenuto collaudo ai sensi della Legge 1086/1971 e s.m.i.
- **Committente** - La o le persone fisiche e giuridiche che commissionano l'esecuzione delle Opere assicurate.
- **Contraente** - Il soggetto che stipula l'Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone.
- **Contratto** - Il contratto d'appalto stipulato tra il Committente e l'Appaltatore.
- **Deducibili** - Vedi le definizioni di Franchigia e Scoperto
- **Forza maggiore** - Gli eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.
- **Franchigia** - L'importo prestabilito che, in caso di Sinistro, viene detratto dall'Indennizzo/Risarcimento determinato a termini di polizza e che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Indennizzo** - La somma dovuta dalla Società, in caso di Sinistro, nei limiti stabiliti dalla Polizza.
- **Intermediario Assicurativo** - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
- **Luogo di esecuzione delle Opere** - Il Cantiere/area circoscritta da apposita recinzione e/o interdetta al libero ingresso, indicata in Polizza, nel quale l'esecutore dei lavori realizza le Opere assicurate.
- **Massimale** - La somma massima indennizzabile/risarcibile dalla Società per ogni Sinistro. Quando è specificato in Polizza che il massimale è prestato per un Periodo di Assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Società è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso Periodo di Assicurazione.
- **Opere** - Le Opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte in Polizza.
- **Opere e/o Impianti Preesistenti** - Opere, impianti e cose che per volume, peso e/o destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel Luogo di esecuzione delle Opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali e nei quali si eseguono i lavori assicurati.
- **Periodo di Assicurazione** - Il periodo di validità dell'Assicurazione.

- **Periodo di costruzione** - Dalle ore 24:00 del giorno stabilito dal Contratto d'appalto, e comunque non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul Cantiere alle ore 24:00 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
 - o rilascio del Certificato di collaudo;
 - o consegna anche provvisoria delle Opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
 - o uso anche parziale o temporaneo delle Opere secondo destinazione.
- **Polizza** - Il documento che prova l'Assicurazione.
- **Periodo di manutenzione** - Il periodo di copertura alle condizioni riportate alla Estensione di Garanzia "Manutenzione Estesa" (Sezione Danni alle cose).
- **Premio** - La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'Assicurazione.
- **Risarcimento** - La somma dovuta dalla Società, in caso di Sinistro, per i danni causati a terzi dall'Assicurato, nei limiti stabiliti dalla Polizza.
- **Rischio** - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- **Scheda di polizza** - La scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi le Somme assicurate, i Massimali, i Premi, ed eventualmente gli Scoperti, le Franchigie, i limiti di Indennizzo e di Risarcimento.
- **Scoperto** - La parte di danno indennizzabile o risarcibile ai sensi di Polizza espressa in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Sinistro** - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- **Società** – Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza per l'Italia
- **Somma Assicurata** - L'importo massimo della copertura assicurativa.
- **Territorio Italiano** - Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Condizioni Generali della Convenzione

Art. 2.1 - Oggetto della Convenzione

La Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia SA (in appresso designata con la parola Società) con la presente convenzione si impegna ad assicurare i lavori indicati nelle dichiarazioni di inizio cantiere se conformi a quanto indicato nel presente contratto e alle Tabelle 1 e 2 (a pagina 8).

Si precisa che qualora si dovesse verificare la necessità di copertura per lavori aventi caratteristiche costruttive, durata contrattuale, somma assicurata differenti rispetto a quanto previsto in polizza convenzione, gli stessi, previo accordo e condizioni da stabilirsi di volta in volta, potranno essere inclusi nella presente convenzione.

Art. 2.2 - Applicazioni

Le Applicazioni una volta confermate dalla Società, avranno vita propria e saranno perciò indipendenti dalla sorte della convenzione, ferma naturalmente restando, con riguardo agli stessi, la piena validità delle Condizioni tutte di convenzione in vigore al momento della conferma delle applicazioni stesse.

Relativamente ad ogni singola Applicazione si intendono operanti le condizioni ed i limiti di cui alle seguenti Sezioni 3 (Condizioni di Generali di Assicurazione) e 4 (Condizioni Particolari) della presente Polizza.

La durata della copertura assicurativa relativa ad ogni singola Applicazione è regolata dall' Art. 3.13 – "Periodo di copertura" delle Condizioni Generali di Polizza.

Art. 2.3 - Durata e Recesso dalla Convenzione

La presente polizza di convenzione ha durata pari ad un anno, con decorrenza dalla data indicata nella scheda di polizza relativa. In mancanza di disdetta di una delle Parti con le modalità previste ed entro trenta giorni dalla scadenza del contratto, lo stesso viene automaticamente prorogato della durata originaria e così successivamente.

Resta convenuto che in caso di cessazione della polizza convenzione, le singole applicazioni restano garantite fino alla loro naturale scadenza e decade la possibilità di inserimento delle successive applicazioni.

Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60 (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla convenzione.

Si precisa inoltre che in caso di recesso dalla Convenzione la Società provvede al conteggio del premio di regolazione per le applicazioni stipulate fino al momento del recesso in base a quanto previsto dall' Art. 2.3. e che le stesse resteranno in garanzia sino alle rispettive date di chiusura lavori

Art. 2.4 – Regolazione premio mensile – Premio minimo anticipato

Per l'annualità che va dal 01/01/2024 al 01/01/2025 e per quelle successive il Contraente si impegna a versare il premio lordo di Euro 1.000,00 come premio minimo anticipato annuo, a copertura delle polizze di applicazione che verranno stipulate nel corso dell'annualità assicurativa.

I premi minimi anticipati per le annualità successive dovranno essere versati entro i primi 30 giorni successivi alla scadenza di ciascun periodo, in caso contrario l'assicurazione rimane sospesa fino alle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al relativo premio e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Allo scadere di ogni mese assicurativo la Società emette una appendice che comprende la liquidazione relativa:

- 1- ai premi maturati per le applicazioni pervenute nel decorso mese;
- 2- ai premi maturati per le eventuali proroghe delle applicazioni concordate nel mese relativo (solo qualora il periodo complessivo della applicazione e di tutte le proroghe ecceda i 24 mesi).
- 3- ai premi maturati per le eventuali aggiornamenti delle somme assicurate delle applicazioni concordate nel mese relativo.

Se il premio lordo della liquidazione risulta maggiore del premio lordo minimo anticipato annuo della annualità assicurativa trascorsa, il Contraente versa a conguaglio la differenza del premio; in caso contrario il premio annuo lordo minimo anticipato rimane comunque acquisito dalla Società.

L'atto deve essere perfezionato entro 30 (trenta) giorni dalla sua data di emissione, in caso contrario il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione rimane sospesa fino alle ore 24.00 del giorno del suo perfezionamento, fermo restando il diritto della Società al relativo premio e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Art. 2.5 -Tassazioni

I tassi lordi di premio da applicare alla somma delle Partite 1, 2 e 3 di ogni singola Polizza / Applicazione sono quelli indicati alla tabella 1. A tali tassi sono incluse le imposte in vigore al momento del pagamento.

Fermo quanto sopra, è inoltre stabilito un premio minimo lordo per ogni Applicazione pari ad Euro 250,00 (duecentocinquantaeuro).

Relativamente alle premi dovuti dal Contraente per eventuali proroghe e/o periodi di "giacenza", i tassi imponibili di premio da applicare alla somma delle Partite 1, 2 e 3 di ogni singola Polizza / Applicazione sono quelli indicati alle Condizioni Particolari Aggiuntive n 16, 17, 18.

Le condizioni stabilite in questo contratto sono state definite ipotizzando che la somma degli importi assicurati relativi alle applicazioni pervenute nell'annualità non sia inferiore a Euro 100.000.000,00. Nel caso in cui tale valore non venga raggiunto la Società si riserva di modificare le condizioni per il proseguimento della Convenzione.

+

Art. 2.6 -Lavori comunque esclusi

Vengono comunque esclusi dalla presente copertura assicurativa i seguenti lavori:

1. Interventi con tipologie non comprese in quelle riportate nella tabella 1;
2. lavori con Committenza pubblica e/o assoggettati alla normativa "Merloni" di cui alle Schema Tipo 2.3 di cui al D.M 12 marzo 2004, n°123;
3. Opere per cui siano previste fondazioni su jet-grouting e/o iniezioni di consolidamento in genere;
4. Ubicati in zone interessate da frane, smottamenti, fenomeni di bradisismo, assestamenti e/o instabilità del terreno di qualunque tipo o poggianti anche parzialmente su corpi di frana o su terreno di riempimento ancorché compattato;
5. Costruzioni marittime, dighe, condotte.

Art. 2.7 – Qualifica di Assicurato

Resta convenuto che, ai sensi della presente polizza convenzione e dei singoli Certificati di Assicurazione devono intendersi per "Assicurato" il Contraente, il Committente, gli Appaltatori ed i Subappaltatori.

Art. 2.8 - Ambito territoriale della Convenzione

L'assicurazione ha validità per i lavori ubicati nell'ambito del territorio dello Stato Italiano e della Città del Vaticano.

Art. 2.9 - Notifica dei rischi

Il Contraente si impegna ad inviare mail con richiesta attivazione copertura ove siano riportati almeno i seguenti dati relativi ad ogni «apertura di cantiere» :

- Impresa esecutrice;
- Committente;
- Tipologia Lavori
- Luogo dell'intervento (Via, Comune, Cap, Provincia)
- Importo Lavori
- Inizio e fine lavori

Il roischio si riterrà in copertura dalle ore 24.00 della data data di ricevimento della mail con richiesta di attivazione copertura.

Nel caso il Contraente o l'intermediario assicurativo non inoltrasse mail con richiesta attivazione copertura (e/o la stessa non fosse completata con tutte le informazioni), la Società non è obbligata per eventuali sinistri avvenuti relativamente a tali applicazioni.

In caso di necessità di proroga della scadenza comunicate inizialmente nei tabulati mensili, il Contraente si impegna anche a comunicare i nuovi termini di scadenza lavori per eventuali proroghe delle polizze/applicazioni.

Art. 2.10 –Limiti di indennizzo della Convenzione

Fermo quanto stabilito nelle condizioni particolari aggiuntive valide per ogni singola Applicazione, si prende e si da atto che sono posti il seguente limite di indennizzo in aggregato per la Sezione I: Euro 15.000.000,00 per sinistro.

Tabella 1 – Oggetto dell'Assicurazione

Tipologia delle opere assicurate **	Tasso lordo espresso in pro-mille (per durata contrattuale)
1) Appalti relativi agli incentivi statali previsti dal "Decreto Rilancio" (Art. 119 e Art. 121, D.L. 34/2020) in ambito di ristrutturazione di immobili volta all'efficientamento energetico (SUPERBONUS PER ONLUS, APS e ADV)	
2) lavori relativi a Bonus ristrutturazione (detrazione del 50%)	

Tabella 2 – Valori Massimi Applicazioni

Valori massimi assicurabili per singola Applicazione (Euro)		Durata contrattuale massima per singola Applicazione	
		Per la costruzione delle opere	Per il periodo di manutenzione estesa
SEZIONE I – OPERE		24 mesi	24 mesi
Part.1 – Opere ed impianti permanenti e temporanei	fino a Euro. 15.000.000,00		
Part.2 – Opere ed impianti preesistenti (facoltativa)	10% della Partita 1 con minimo di Euro 100.000,00 ed il massimo Euro 500.000,00		
Part.3 – Costi di demolizione e sgombero	10% della Partita 1 massimo Euro 250.000,00		
SEZIONE II – RCT			
Massimale per sinistro /applicazione	Euro. 2.500.000,00		

**L'ASSICURATO/CONTRAENTE
(Timbro e firma)**

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

3

Condizioni Generali di Assicurazione

SEZIONE I – DANNI ALLE COSE

Art. 3.1 Oggetto dell'assicurazione

La *Società* si obbliga ad indennizzare l'*Assicurato* per i danni materiali e diretti, che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in *polizza* per l'esecuzione delle *opere* durante il periodo coperto dall'*assicurazione*, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della *Società* consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle *franchigie* convenute, dei costi necessari, stimati al momento del *sinistro*, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

La *somma assicurata* per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di *indennizzo* dovuto dalla *Società* per tutti i *sinistri* che possono verificarsi durante la validità della *polizza*.

Art. 3.2 Delimitazione di sinistro

Agli effetti della limitazione delle *somme assicurate* e dell'applicazione delle *franchigie* e/o *scoperti* stabiliti per ogni *sinistro*, si intende per *sinistro* il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per *sinistro* si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di *polizza*.

Art. 3.3 Esclusioni

La *Società* non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione dei diritti altrui;
- b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando l'indennizzabilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate;
- c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
- f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'*Assicurato*.

La *Società* non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in *polizza* delle relative Condizioni Particolari:

- l) i danni causati da errori di progettazione e di calcolo;
- m) le opere e gli impianti preesistenti, anche di proprietà di terzi;
- n) i costi di demolizione e di sgombero;
- o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
- p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- q) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.

Art. 3.4 Somma assicurata – Variazioni di rischio – Assicurazione parziale

La *somma assicurata* alla partita 1) di *polizza* deve corrispondere all'inizio dei lavori:

- a) in caso di esistenza di *contratto* di appalto, al prezzo contrattuale delle *opere* più il prezzo dei materiali e impianti forniti dalla *Committente* e deve essere aggiornata durante il corso dell'opera in modo che il valore alla fine dei lavori corrisponda a tutti i costi di:
- lavori a corpo
 - lavori a misura
 - prestazioni a consuntivo
 - lavori in economia
 - ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'*assicurazione*.

Il *Contraente* è obbligato pertanto ad aggiornare la *somma assicurata* inserendo:

- gli importi pagati all'*Appaltatore* per revisione dei prezzi contrattuali;
 - gli importi per eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario.
- b) in caso di assenza del *contratto di appalto*, all'importo pari al prezzo stimato che l'*opera* avrà al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni dei costi di materiali, manodopera, oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'*opera*, il *Contraente* è obbligato ad aggiornare di conseguenza la *somma assicurata* che dovrà quindi comprendere tutti i costi di:
- lavori a corpo;
 - lavori a misura;
 - prestazioni a consuntivo;
 - lavori in economia;
 - ogni e qualsiasi altro importo concernente l'opera oggetto dell'*assicurazione*.

Se durante il corso dell'*opera* si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il *Contraente* è tenuto a comunicarle anticipatamente alla *Società* che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Se al momento del *sinistro* la *somma assicurata* copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, la *Società* indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 3.5 Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento di premio

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all'Art. 3.4 delle C.G.A. devono essere comunicati alla *Società* entro i tre *mesi* successivi ad ogni dodici *mesi* a partire dalla data di decorrenza della *polizza* ed entro tre *mesi* dal termine dei lavori; trascorsi tre *mesi* e fino al momento della comunicazione delle *somme assicurate* aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli *indennizzi* dovuti all'*Assicurato* per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto della *Società* al relativo *premio*.

Su tali aggiornamenti andrà calcolato il *premio* applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura.

La *Società* emetterà le relative appendici di regolazione del *premio* che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del *premio* alla *Società*, pena la riduzione proporzionale degli *indennizzi* dovuti all'*Assicurato* per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del *premio* alla *Società*; del quale *premio* la *Società* ha in ogni caso diritto.

Art. 3.6 Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di *sinistro* indennizzabile sono a carico della *Società* sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti (comprese le spese per localizzare il danno) non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

(OPERANTE SOLO SE INDICATI IN POLIZZA I MASSIMALI ASSICURATI)

Art.3.7 Oggetto dell'assicurazione

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – ferma la detrazione della franchigia stabilita in polizza – per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle *opere*, assicurate alla partita 1 di *polizza*, che abbia avuto origine nel *luogo di esecuzione* indicato in *polizza* e verificatosi nel corso della durata dell'*assicurazione*, nei limiti sempre dei *massimali* convenuti per la Sezione II.

Art.3.8 Delimitazione di sinistro

Agli effetti della limitazione dei *massimali* e dell'applicazione delle *franchigie e/o scoperti* stabiliti per ogni *sinistro*, si intende per *sinistro* il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art.3.9 Esclusioni

Non sono considerati Terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori o loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura dei loro rapporti con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione non comprende:

- d) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose od animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;
- e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.69, n. 990;
- f) i danni causati da natanti o aeromobili;
- g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose og-getto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- h) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i) i danni derivanti da polvere;
- l) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- m) i danni da furto;
- n) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti;
- o) i danni a cose dovuti a vibrazione;
- p) i danni ad aeromobili.

Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari sono assicurabili:

- q) pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile incrociata;
- r) i danni a cose dovuti a rimozione, a franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere;
- s) i danni a cavi o condutture sotterranee.

Art. 3.10 Gestione delle controversie – Spese legali

La *Società* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell' *Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all' *Assicurato* stesso.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l' *Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite tra *Società* ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla *Società* fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La *Società* non riconosce spese da essa non autorizzate. La *Società* non riconosce spese sostenute dall' *Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 3.11 Esclusioni

La *Società* non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato di assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di *cantiere*, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terro-rismo o di sabotaggio organizzato;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche,
salvo che l' *Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

L'assicurazione non comprende inoltre:

- i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - della costruzione;
- i danni da amianto;
- i danni da campi elettromagnetici.

Art. 3.12 Delimitazione temporale dell'assicurazione

La *Società* non è obbligata per i danni che:

- si verifichino in epoca non compresa nei periodi di costruzione o di manutenzione coperti dall'assicurazione;
- derivino da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, pur essendosi verificati durante i suddetti periodi.

Art. 3.13 Periodo di copertura

L'assicurazione decorre dalla data fissata in *polizza* e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del *premio* e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul *cantiere*. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di *polizza*; in caso di esistenza del *contratto d'appalto* l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel *contratto d'appalto* stesso per l'esecuzione delle *opere*, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda di *polizza*. In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
 b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
 c) uso anche parziale o temporaneo secondo destinazione.

Qualora intervenga presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione soltanto di parte di esse, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. La validità della presente polizza si estingue al più tardi alla data indicata nella scheda di polizza per la costruzione delle opere.

Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

Art. 3.14 Cessazione, interruzione, sospensione della costruzione

In caso di cessazione, interruzione, sospensione della costruzione l'Assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione alla Società.

La Società si riserva di concordare con l'Assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Art. 3.15 Ispezione delle cose assicurate

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

Art. 3.16 Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

Art. 3.17 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a) darne immediata notizia telegrafica alla Società;
 b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
 c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
 d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
 e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

La ricostruzione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito dall'art. 3.6 delle C.G.A., può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di polizia.

Art. 3.18 Arbitrato in caso di controversia

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si derime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.

Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino detti termini, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro: quella del terzo fa carico per metà al *Contraente*, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'*Assicurato*.

Art. 3.19 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'*indennizzo* è eseguito dalla *Società* presso la propria Direzione o la sede dell'Intermediario alla quale è assegnata la *polizza* entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla *Società* delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* e siano stati consegnati alla *Società* tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Art. 3.20 Facoltà di recesso

Dopo ogni *sinistro* regolarmente denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° (sessantesimo) giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, la *Società* ha diritto di recedere dall'*assicurazione*.

La relativa comunicazione deve essere data all'altra Parte mediante lettera raccomandata e ha efficacia dopo 30 (trenta) giorni dalla data di invio della stessa.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dalla *Società* al *Contraente* qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei 'consumatori', ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n° 206. In quest'ultima fattispecie il recesso può aver effetto – a richiesta del *Contraente* medesimo – dal giorno stesso della spedizione della lettera raccomandata.

In tutti i casi la *Società*, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di *premio*, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che inter-corre tra il momento della cessazione della *polizza* ed il termine del *periodo di assicurazione* rispetto al quale è stato corrisposto il *premio* stesso.

Art. 3.21 Onere della prova

Nel caso in cui la *Società* rifiuti l'*indennizzo* in base alle esclusioni contrattualmente previste, l'onere della prova che il danno rientra in garanzia è a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato* il quale intenda far valere un diritto all'*indennizzo*.

Art. 3.22 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del *sinistro* esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente *assicurazione* ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 3.23 Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza - Onere per imposte e tasse

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, ma con l'intervento del *Contraente* all'atto del pagamento.

Sono a carico del *Contraente* gli oneri per imposta e tasse, presenti e futuri, comunque connessi alla stipulazione e all'esecuzione della *polizza*.

Art. 3.24 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, salvo quanto è previsto dall'art.3.17, comma a), debbono farsi, per esser valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società.

Art. 3.25 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede l'Intermediario cui è assegnata la polizza.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE
(Timbro e firma)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

3

Condizioni Particolari (VALIDE PER OGNI SINGOLA APPLICAZIONE)

1. DANNI CAUSATI DA ERRORI DI PROGETTAZIONE E DI CALCOLO

Sono indennizzabili i danni causati da errori di progettazione e di calcolo. Restano esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori e le conseguenti spese per l'eliminazione degli stessi.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di Euro 2.500,00.

Si precisa che la Società non indennizza, in nessun caso, per singolo sinistro e per tutti i sinistri che si verifichino durante il periodo di validità di Applicazione, somma superiore a 20% della somma assicurata in Partita 1 di ogni singola Applicazione.

2. IMPIANTI E OPERE PREESISTENTI

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti agli impianti ed opere preesistenti, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate alla partita 1 di polizza.

Non si considerano impianti e opere preesistenti le cose assicurabili alla partita 1 e le attrezzature, i macchinari e baraccamenti impiegati per l'esecuzione dei lavori.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di Euro 2.500,00.

Si precisa che la Società non indennizza, in nessun caso, per singolo sinistro e per tutti i sinistri che si verifichino durante il periodo di validità di Applicazione, somma superiore a quella riportata in Partita 2 di ogni singola Applicazione.

3. COSTI DI DEMOLIZIONE E DI SGOMBERO

Sono indennizzabili i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al D.P.R. n° 915/82, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modifiche e integrazioni - e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3.

Si precisa che la Società non indennizza, in nessun caso, per singolo sinistro e per tutti i sinistri che si verifichino durante il periodo di validità di Applicazione, somma superiore a quella riportata in Partita 3 di ogni singola Applicazione.

4. MANUTENZIONE ESTESA

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le esclusioni e delimitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di costruzione.

Il periodo di manutenzione ha la durata indicata in polizza con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell'Art. 3.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione e di calcolo.
Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di Euro 2.500.00.

8. PLURALITÀ DI ASSICURATI – RESPONSABILITÀ CIVILE INCROCIATA

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quando disposto all'Art. 2.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all'Art. 2.9 comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'Art. 2.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione I, partite 1 e 2, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione II.

9. RIMOZIONE, FRANAMENTO E CEDIMENTO DI TERRENO

A deroga dell'Art. 2.9 comma r) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa ai danni a cose di terzi causati da rimozione, franamento e cedimento di terreno di basi di appoggio e di sostegni in genere, ferma restando l'esclusione di cui al comma n) dell'Art. 2.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione

Per i fabbricati di terzi l'obbligo vale comunque per i soli casi di crollo totale o parziale e a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di Euro 5.000.00.

Relativamente a tale garanzia, la Società risponde fino alla concorrenza di Euro 250.000,00 per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

10. VIBRAZIONE

A deroga dell'Art. 2.9 comma o) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa ai danni a cose di terzi causati da vibrazione sempre che queste siano dovute ad un evento accidentale, improvviso, imprevisto ed imprevedibile.

Resta ferma l'esclusione di cui al comma n) dell'Art. 2.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di Euro 5.000,00.

Relativamente a tale garanzia, la Società risponde fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

11. CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE

A deroga dell'Art. 2.9 comma s) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa, nei limiti dei massimali convenuti, ai danni a cavi o condutture sotterranee di terzi, ferma restando l'esclusione di cui al comma n) dell'Art. 2.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La presente estensione di garanzia è operante a condizione che, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di Euro 5.000,00.

Relativamente a tale garanzia, la Società risponde fino alla concorrenza di Euro 250.000,00 per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

12. DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA IN ZONE SISMICHE

In caso di danni causati da terremoto la garanzia è subordinata alla prova da parte dello Assicurato che nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche.

13. PRECISAZIONE DANNI INDENNIZZABILI

Si conviene tra le Parti quanto segue:

- I danni indennizzabili alla partita 1) di Sezione I (Opere assicurate) saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi già sostenuti per la porzione di opera danneggiata al momento del sinistro.
- I danni indennizzabili alla partita 2) di Sezione I (Opere ed impianti preesistenti) saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi necessari per il ripristino della situazione immediatamente precedente al sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, restando espressamente esclusi maggiori costi per consolidamenti o messa in sicurezza delle strutture preesistenti non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate.

14. MISURE DI PREVENZIONE PER ALLUVIONE, INONDAZIONE ALLAGAMENTI

La Società indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvioni, inondazioni, allagamento soltanto se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell'opera.

A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori di tali eventi naturali rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all'ubicazione del rischio e a tutta la durata assicurativa e ciò fino ad un periodo di ricorrenza di 20 (venti) anni.

Resta inoltre stabilito che la presente copertura assicurativa:

- è operante a condizione che al termine del loro impiego giornaliero le attrezzature semoventi siano trasferite in luoghi riparati e sicuri, atti ad evitare l'accadimento di danni sia alle attrezzature stesse che alle opere assicurate;
- non copre le perdite e i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque se il mancato funzionamento poteva essere evitato con riserve sufficienti.

15. DANNI DA BAGNAMENTO

La Società indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da vento e/o altri fenomeni naturali in genere soltanto se sono state prese misure di sicurezza in sede di progettazione e realizzazione dell'opera con idonee coperture provvisorie.

In assenza di tali coperture provvisorie, in caso di sinistro, la garanzia si intende prestata con uno scoperto pari al 25% con il minimo di Euro 7.500,00.

-

16. PROTEZIONE INCENDIO

I danni di incendio, esplosione, scoppio, fumo, sono indennizzabili solo se

- vengano costantemente adottate misure preventive e protettive secondo le normative vigenti e disposizioni di legge e siano eseguite da personale specializzato.

17. TRAFFICO APERTO

Si conviene tra le parti che in caso apertura al traffico – totale o parziale – del tratto stradale interessato dai lavori oggetto della copertura assicurativa, questa prosegue nella sua piena validità a condizione che l'assicurato adotti tutte le misure necessarie per la prevenzione dei danni a o da terzi previste da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del Committente o del Direttore dei Lavori o del Responsabile dei Lavori (494/96).

In nessun caso la società sarà obbligata per i danni derivanti a terzi da rallentamenti o interruzione del traffico stradale o ferroviario.

18. PROROGHE IN PRO-RATA

In caso di proroga della scadenza fissata in polizza per l'esecuzione delle opere, concessa dal Committente dei lavori, è facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della copertura assicurativa; la Società si impegna a concedere tale proroga - per una durata massima complessiva non superiore a 12 (dodici) mesi - applicando un tasso in pro-rata temporis del tasso di polizza specifico per la tipologia interessata, sempreché il rapporto tra i sinistri (pagati + riservati) e i premi imponibili incassati non superi il 60% (sessanta per cento); in caso contrario la proroga sarà concessa a condizioni da convenirsi.

19. REGOLAZIONE SOMMA ASSICURATA A FINE LAVORI

Premesso, che la somma assicurata corrisponde all'importo contrattuale d'appalto si conviene tra le parti che gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata saranno comunicati alla Società alla fine dei lavori. Non trova pertanto applicazione il disposto relativo alla "regola proporzionale" fatto salvo l'obbligo del Contraente a fornire, in caso di sinistro, la situazione aggiornata delle somme assicurate.

Quanto sopra resta valido per aggiornamenti che non eccedano il 20% della somma inizialmente assicurata come indicato nella scheda di polizza.

Qualora invece il limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, rimane l'obbligo di comunicazione alla Società; in assenza di tali comunicazioni la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., verrà applicata considerando la somma assicurata maggiorata di detta percentuale.

20. INTERRUZIONE DELLA COSTRUZIONE ASSICURATA – RISCHI DI GIACENZA

A parziale deroga dell'Art. 2.11 comma d) e art 2.14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di cessazione, interruzione, sospensione della costruzione l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società entro 15 giorni consecutivi.

Decorso il periodo di 15 giorni consecutivi ivi indicato e ricevuta la comunicazione da parte dell'Assicurato, la Società si impegna a proseguire la copertura durante il periodo specificato con apposita appendice alla polizza, obbligandosi per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore in genere nonché i danni risarcibili a termini della garanzia "Responsabilità Civile verso Terzi".

Durante tale periodo, denominato "giacenza", viene stabilito quanto segue.

- a) Per giacenze complessive o parziali inferiori a 12 mesi, il calcolo del relativo premio si effettua applicando, in relazione alla Sezione I - Danni alle cose (sia al valore aggiornato alla interruzione/sospensione degli enti assicurati alla Partita 1, sia all'importo assicurato alle Partite 2 e 3), il 50% di un tasso pro-rata temporis del tasso previsto in polizza per tutto il periodo di esecuzione delle opere, sempreché, alla data di decorrenza della suddetta appendice di

copertura del rischio di giacenza, il rapporto tra l'ammontare dei sinistri denunciati - a riserva e pagati - e l'ammontare dei premi imponibili incassati non sia superiore al 60%.

- b) Restano fermi le franchigie, gli scoperti e relativi minimi stabiliti in polizza per il periodo di costruzione.
- c) Il Contraente, su richiesta della Società, deve mettere a disposizione della stessa la documentazione attestante la data di sospensione e/o ripresa dei lavori.
- d) La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse.

Per giacenze complessive o parziali superiori a 6 mesi o qualora il rapporto S/P di cui al comma a) del presente articolo risulti superiore al 60, le condizioni costo per il periodo di "giacenza" saranno concordate di volta in volta fra le Parti.

Al termine di tale periodo, fermo quanto all'art. 2.16) "Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio", il periodo di copertura della polizza è prorogato -senza costo - per lo stesso periodo di "giacenza".

21. BENI DI VALORE ARTISTICO O STORICO

La Società prende atto che i lavori oggetto d'appalto ed assicurati con il presente contratto, potrebbero interessare beni di valore artistico e/o storico.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca i suddetti beni, il relativo indennizzo viene calcolato in base ai soli costi necessari per il loro ripristino con l'utilizzo di materiali di corrente utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con l'adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione.

Resta inteso che qualora l'Assicurato dimostri che i costi necessari per il riutilizzo parziale del materiale degli enti colpiti da sinistro non comporta aumento dell'indennizzo rispetto a quanto si sarebbe ottenuto operando come al precedente capoverso, la Società ne approva in via preventiva i relativi lavori.

22. LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la durata della polizza, importo superiore a:

- Eventi naturali e di Forza Maggiore (escluso terremoto): 60% della somma assicurata in Partita 1 per sinistro e durata;
- Terremoto: 60% della somma assicurata in Partita 1 per sinistro e durata.

23. SCOPERTI E FRANCHIGIE

Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, restano a carico dell'Assicurato per ogni sinistro i seguenti scoperti/franchigie:

SEZIONE I

- per ogni sinistro indennizzabile dovuto ad eventi naturali anche di forza maggiore:
scoperto 10% col minimo di Euro 5.000,00.
- per ogni sinistro indennizzabile dovuto ad ogni altra causa: scoperto 10% col minimo di Euro 2.500,00.

SEZIONE II

- per ogni sinistro indennizzabile dovuto ad ogni causa: scoperto 10% col minimo di Euro 2.500,00.

Restano fermi, se previsti in polizza, gli ulteriori scoperti/franchigie.

24. SANCTION CLAUSE

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione

di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

25. ESCLUSIONE RISCHIO INFORMATICO

L'assicurazione non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- e) attacco hacker.
Sono inoltre esclusi:
- f) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti a), b), c), d), e);
- g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato ai punti a), b), c), d), e), f).

26. ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile. La presente esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone nell'ubicazione assicurata potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Ai fini della presente esclusione qui di seguito il significato attribuito dalla Compagnia a Malattia Trasmissibile:

qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

27. PRECISAZIONE – OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

A maggior precisazione di quanto riportato in polizza si conviene tra le Parti quanto segue:

- Per quanto attiene la Sezione I la presente polizza è a primo rischio;

- Per la Sezione II - RCT, la presente polizza è a primo rischio per Contraente ma in Differenza di Condizioni e Limiti sulle polizze degli Appaltatori, Subappaltatori o qualunque altra impresa possa intervenire sul cantiere

28. COASSICURAZIONE

Premesso che per Compagnia Incaricata si intende l'Impresa che, su incarico del Contraente, con il consenso delle compagnie Coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del presente contratto, con la sottoscrizione della presente clausola, il Contraente acconsente di affidare a HELVETIA l'incarico dell'emissione e della gestione materiale del presente contratto.

Il Contraente prende altresì atto che Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, per effetto di questo incarico, ha la facoltà di trattenere una maggiore quota di premio, determinata, all'atto della stipula della suindicata polizza, in via forfettaria e corrispondente al ristoro dei costi per la gestione ed esecuzione del contratto. La restante parte di premio è suddivisa tra tutte le Compagnie Coassicuratrici (inclusa l'Incaricata) sulla base della percentuale detenuta sul rischio da ciascuna di esse.

RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E INCARICO INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla ____ che ne ha affidato l'incarico alla Società Helvetia Compagnia Svizzera SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla ____ e dalla Incaricata informandone le Coassicuratrici. L'incarico conferito a una Impresa è efficace per tutta la durata dell'assicurazione.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc). È fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della ____ direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

I capitali e i premi di polizza sono espressi in euro.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

(Timbro e firma)

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

La COASSICURATRICE

PREMIO ALLA FIRMA

	Premio Imponibile		Imposte	Premio Lordo
Totale premio alla firma	820,00		180,00	1.000,00

così suddiviso:

Premio di ristoro a favore dell'Incaricata Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (costi per la gestione ed esecuzione del contratto)	41,00	5,00%
--	-------	-------

Premio alla firma restante da ripartire tra le varie Imprese Coassicuratrici	779,00
--	--------

Impresa	Quota premio Imponibile di spettanza di ciascuna Coassicuratrice in base alla propria partecipazione al rischio	Premio Imponibile	Quota di ristoro di 100% di spettanza dell'incaricata	Totale premio imponibile per ciascuna impresa	Imposte	Premio Lordo
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA	70,00	545,30	41,00	586,30	128,70	715,00
Assicurazioni Generali S.p.a	30,00	233,70	-	233,70	51,30	285,00
TOTALE	100,00	779,00	-	820,00	180,00	1.000,00

L'ASSICURATO/CONTRAENTE
(Timbro e firma)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

La COASSICURATRICE

Premio incassato il	l'Agente
---------------------	----------

Polizza redatta in n° 3 originali, composti ognuno complessivamente da n° 26 pagine, recanti le Condizioni Generali di Assicurazioni e le Condizioni Particolari Aggiuntive.

Emessa in Milano il 8 febbraio 2024.

MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio è previsto con periodicità in unica soluzione.

I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n° 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalle vigenti norme.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'INFORMATIVA PRIVACY prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e si impegna a fornirne copia conforme al testo ricevuto, in nome e per conto del Titolare, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia conferito o conferirà al Titolare i dati personali.

Agli effetti della validità della garanzia, il Contraente dichiara che:

- per gli stessi rischi NON esistono assicurazioni con altre imprese di assicurazione;
- NON sono state annullate da altre imprese di assicurazione precedenti polizze che assicuravano i medesimi rischi garantiti con la presente polizza;

Il contratto è stipulato in base alle Dichiarazioni del Contraente sopra riportate ed è regolato dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, che costituiscono parte integrante del contratto e che il Contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere e di accettare.

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio assicurato e sulla determinazione del premio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e comunque compromettere il diritto alla prestazione, nonché la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

IL CONTRAENTE

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni Sa
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

CONDIZIONI DA APPROVARSI SPECIFICAMENTE

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

2 - Condizioni Generali di Convenzione

tutte quelle presenti

3 - Condizioni Generali di Assicurazione

- Art. 3.12 (Delimitazione temporale dell'assicurazione)
- Art. 3.17 (Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato)
- Art. 3.18(Arbitrato in caso di controversia)
- Art. 3.20(Facoltà di recesso)
- Art. 3.21(Onere della prova)
- Art. 3.22(Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di assicurazioni presso diversi assicuratori)
- Art. 3.25(Foro competente)

4 – Condizioni Particolari

tutte quelle presenti

IL CONTRAENTE

